

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori;
RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente concernente contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

<i>del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
15 settembre 2003	Sanitas Cassa malati, Zurigo
16 settembre 2003	Cassa da malsauns publica Lumnezia I, Vella
17 settembre 2003	Cassa malati pubblica Surselva, Ilanz
17 settembre 2003	Malters Cassa malati, Malters

sulle assicurazioni malattie complementari.

Rimedi giuridici

Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

30 settembre 2003

Ufficio federale delle assicurazioni private